

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

PEGNO SU TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL PEGNO SU TITOLI

Il pegno è la garanzia prestata al creditore (Banca) con cui il garante (Costituente) vincola a favore della Banca determinati beni o diritti al fine di assicurare il soddisfacimento di un determinato credito. L'utilizzo delle somme rivenienti dalla esecuzione forzata della garanzia avviene, a termini di legge, con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il Costituente, che può essere il debitore principale o un soggetto terzo, può essere una persona fisica o giuridica.

A seguito della costituzione del pegno, la Banca ha il diritto - qualora il debitore principale si renda inadempiente alle sue obbligazioni di rimborso del credito vantato dalla Banca - di appropriarsi o di far vendere l'oggetto del pegno, nel rispetto delle formalità e procedure previste dal contratto e dalla legge, allo scopo di rimborsare le somme che la Banca vanta come credito nei confronti del debitore principale per capitale, interessi, spese, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e/o tributario.

Il pegno su titoli e strumenti finanziari può avere ad oggetto:

- titoli di Stato
- obbligazioni
- azioni (quotate o non)
- quote di fondi di investimento
- certificates emessi e distribuiti dal Gruppo con capitale garantito al 100%
- polizze (nel rispetto dei requisiti richiesti)
- certificati di deposito nominativi.

La **garanzia** si estende ai frutti civilistici (interessi, dividendi, premi, frutti, azioni e/o obbligazioni gratuitamente assegnate e quant'altro possa spettare sui titoli e/o valori costituiti in garanzia).

Il **pegno** su titoli e strumenti finanziari dematerializzati in gestione accentrata, si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti vincolati in pegno accesi presso la Banca o un terzo abilitato, in linea con la normativa vigente.

Nel caso di titoli aventi materialità fisica, il pegno si costituisce, oltre che con atto scritto, con la consegna alla Banca (spossessamento), con l'effettuazione delle eventuali formalità necessarie sui titoli oggetto del pegno (ad es. girata in garanzia di titoli nominativi) e la costituzione di un deposito vincolato in pegno presso la Banca o un terzo depositario designato dalle parti.

Per la gestione del pegno su titoli devono quindi essere aperti un deposito titoli a garanzia (oltre al deposito ordinario) e un conto corrente dedicato che verrà utilizzato esclusivamente per la gestione del deposito titoli a garanzia (es. deposito della liquidità durante operazioni di acquisto/vendita di titoli e incasso cedole).

I principali rischi a carico del Garante nascenti dalla costituzione della garanzia sono così sintetizzabili:

- in caso di inadempimento da parte del debitore principale dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di appropriarsi o far vendere il pegno nelle forme previste dal contratto e dalla legge e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori e nei limiti del credito vantato, restituendo qualsiasi eventuale eccedenza al Garante;
- qualora il valore dei beni costituiti in pegno aventi quotazione in un mercato regolamentato abbia subito una diminuzione rispetto a quello stabilito contrattualmente e la garanzia non sia stata reintegrata con altri beni di gradimento della Banca – il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso – la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione al debitore o chiedere al debitore principale un rimborso anticipato del suo credito tale da ricostituire il rapporto tra valore del pegno e credito originariamente pattuito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese e commissioni a carico del Costituente per il rilascio della garanzia. Sono a carico del Costituente eventuali oneri fiscali e notarili connessi alla costituzione della garanzia e le spese connesse all'oggetto del pegno.

CONTO GESTIONE TITOLI A GARANZIA

Spese per operazioni

- SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE 0,00 €

Costi di gestione del rapporto

- SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE 0,00 €
- CANONE / FORFAIT 0,00 €
- PERIODICITA' DEL CANONE / FORFAIT TRIMESTRALE
- SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA 0,00 €
- SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA 0,00 €
- SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA 0,00 €
- SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA 0,00 €

Particolarità Rapporto

- IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)
- PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE TRIMESTRALE
- FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE
Indica la frequenza di invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
- FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI ANNUALE

Bonifici Conto Titoli a Garanzia

Commissioni per disposizioni di bonifico

- BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NOSTRA BANCA - ALLO SPORTELLO NON DISPONIBILE
applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.
- BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - ALLO SPORTELLO NON DISPONIBILE
applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.
- BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NS BANCA/GRUPPO- INTERNET BANKING NON DISPONIBILE
- BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - INTERNET BANKING NON DISPONIBILE
- BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NS BANCA/GRUPPO - PHONE BANKING NON DISPONIBILE
- BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - PHONE BANKING NON DISPONIBILE
- ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ORDINARIO/ISTANT. A NOSTRA BANCA NON DISPONIBILE
- ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ORDINARIO/ISTANT. AD ALTRE BANCHE NON DISPONIBILE
- COMMISSIONE FISSA BONIFICO SEPA URGENTE NON DISPONIBILE
- COMMISSIONE PERCENT. AGGIUNTIVA BONIFICO SEPA URGENTE NON DISPONIBILE
- COMMISSIONE MASSIMA BONIFICO SEPA URGENTE NON DISPONIBILE

Commissioni per bonifici da distinta

▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NOSTRA BANCA - DISTINTA CARTACEA	NON DISPONIBILE
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - DISTINTA CARTACEA	NON DISPONIBILE
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO A NS BANCA-DISTINTA CART.	NON DISPONIBILE
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO AD ALTRE BANCHE-DIST.CART.	NON DISPONIBILE
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NOSTRA BANCA - DISTINTA MAGNETICA	NON DISPONIBILE
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE -DISTINTA MAGNETICA	NON DISPONIBILE
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO A NS BANCA-DISTINTA MAGN.	NON DISPONIBILE
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO AD ALTRE BANCHE-DIST.MAGN.	NON DISPONIBILE
▪ BONIFICO SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO A NOSTRA BANCA-DIST.TELEMAT. <i>applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	NON DISPONIBILE
▪ BONIFICO SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO AD ALTRE BANCHE-DIST.TELEMAT. <i>applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	NON DISPONIBILE
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO A NS BANCA-DIST. TELEMAT.	NON DISPONIBILE
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO AD ALTRE BANCHE-DIST.TEL.	NON DISPONIBILE

SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

Le condizioni che seguono sono regolate sul conto corrente ordinario.

TITOLI AMMINISTRAZIONE

Condizioni Generali

▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO RENDICONTAZIONI CAPITAL GAIN	1,25 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO RENDICONTAZIONI CAPITAL GAIN ONLINE	0,00 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, AVVISI	1,50 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO DOCUM.,COMUNICAZIONI,AVVISI ONLINE	0,00 €
▪ SPESE DI ESTINZIONE DEPOSITO	0,00 €
▪ SPESE EMISS. BIGLIETTI ASSEMBLEARI (ESCLUSO GRUPPO)	15,50 €
▪ SPESE RIMBORSO DOPPIA TASSAZIONE TITOLI ESTERI	140,00 €

Accredito Cedole

▪ TITOLI DI STATO - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI DI STATO - GIORNI VALUTA	0
▪ TITOLI DI STATO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE	1,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

Accredito Dividendi

▪ TITOLI ITALIA - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
▪ TITOLI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
▪ TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ TITOLI ESTERI - SPESE	1,00 €
▪ TITOLI ESTERI - GIORNI VALUTA	1
▪ TITOLI ESTERI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

Rimborso

▪ TITOLI DI STATO - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI DI STATO - GIORNI VALUTA	0
▪ TITOLI DI STATO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

Conversioni

▪ TITOLI ITALIA - SPESE	10,00 €
▪ TITOLI ESTERI - SPESE	15,00 €

Aumenti di Capitale

▪ TITOLI ITALIA - SPESE	10,00 €
▪ TITOLI ESTERI - SPESE	15,00 €

Invio altro Istituto

▪ TITOLI ITALIA - SPESE (PER TITOLO)	0,00 €
▪ TITOLI ESTERI - SPESE (PER TITOLO)	0,00 €

Altre Condizioni

▪ MAGGIORAZIONE MARGINE PER PRODOTTI DERIVATI	15,00 %
▪ DEMATERIALIZZAZIONE TITOLI ESTERI - SPESE PER CERTIFICATO	60,00 €
▪ TRASFERIMENTO E AUTENTICA GIRATA SU AZIONI PERMILLARE	3,000000 %
▪ TRASFERIMENTO E AUTENTICA GIRATA SU AZIONI IMPORTO MINIMO	100,00 €

TITOLI CUSTODIA

Diritti di Custodia

▪ BOT ED ALTRI TITOLI DI STATO - SPESE	10,00 €
▪ TITOLI CENTRALIZZATI - COMMISSIONI %	0,2900 %
▪ TITOLI CENTRALIZZATI - CTV MINIMO	11,60 €
▪ TITOLI CENTRALIZZATI - CTV MASSIMO	92,80 €
▪ QUOTE DI FONDI DEL GRUPPO	11,60 €
▪ QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - COMMISSIONI %	0,2500 %
▪ QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - CTV MINIMO	0,00 €
▪ QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - CTV MASSIMO	80,00 €
▪ TITOLI ESTERI - COMMISSIONI %	0,2900 %
▪ TITOLI ESTERI - CTV MINIMO	11,60 €
▪ TITOLI ESTERI - CTV MASSIMO	92,80 €
▪ TITOLI IN CAVEAU - COMMISSIONI %	0,5000 %
▪ TITOLI IN CAVEAU - CTV MINIMO	0,00 €
▪ TITOLI IN CAVEAU - CTV MASSIMO	65,00 €
▪ TITOLI PROPRIA EMISSIONE - COMMISSIONI %	0,2900 %
▪ TITOLI PROPRIA EMISSIONE - CTV MINIMO	11,60 €
▪ TITOLI PROPRIA EMISSIONE - CTV MASSIMO	92,80 €
▪ CERTIFICATI DI DEPOSITO PROPRIA EMISSIONE	0,00 €
▪ AZIONI/DIRITTI/WARRANT PROPRIA EMISSIONE	2,30 €
▪ PERIODICITA' DIRITTI DI CUSTODIA	SEMESTRALE
▪ TOTALE PER DEPOSITO - CTV MINIMO	0,00 €
▪ TOTALE PER DEPOSITO - CTV MASSIMO	170,00 €

Bolli

- IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)

TITOLI COMMISSIONI INTERVENTO

Commissioni d'Intervento

- OUT-EURO - COMMISSIONI % 0,1500 %

Particolarità

- FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di chiedere la liberazione anticipata dal vincolo pignoratorio dell'oggetto del pegno solo previa estinzione da parte del debitore principale delle obbligazioni garantite per importo proporzionale al rapporto tra valore del pegno e credito originariamente pattuito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di quanto dovuto per le obbligazioni garantite, fermo ed impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore sia verso gli eventuali altri coobbligati.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banca Aletti S.p.A.
Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclamibancari@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è

prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.